



X LEGISLATURA

Consiglio regionale del Veneto

numero e data presentazione

B 0100
07/06/2016

- approvato
 respinto
 ritirato
 decaduto
 diniego accettazione e svolgimento emendamenti ex art. 63 Regolamento

Y

trattato nella seduta del

spazio riservato alla Segreteria generale

<input checked="" type="checkbox"/> EMENDAMENTO	PROGETTO DI LEGGE N. 138	DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI POLITICHE ECONOMICHE, DEL TURISMO, DELLA CULTURA, DEL LAVORO, DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DELLA CACCIA E DELLO SPORT
<input type="checkbox"/> SUBEMENDAMENTO all'emendamento n.		

PRESENTATORI BERLATO SERGIO ANTONIO **RELATORE** cognome dei Consiglieri in stampatello

TITOLO	CAPO	SEZ.	ART.	COMMA	LETT.	NUMERO	ALL.
	CAPO VI	II	57				

è soppresso
 è così sostituito
 è così modificato
 è aggiunto

Art 57 - Modifiche all'articolo 14 "Esercizio dell'attività venatoria" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. All'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettere a) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente Commissione consiliare.

Note: Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che pratica la caccia da appostamento fisso di derogare alla scelta di caccia in via esclusiva utilizzando, nel corso di un'intera stagione venatoria, un pacchetto di massimo 15 giornate complessive per esercitare la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria da usufruirsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ciascun anno e limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto. Analogamente, al cacciatore che ha optato per le scelte di caccia di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 12 comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso di derogare alla scelta di caccia in via esclusiva utilizzando un pacchetto di massimo 15 giornate per esercitare la caccia anche da appostamento fisso, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), di usufruire, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di massimo trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo. La Giunta regionale, acquisiti i dati sulla mobilità, previo parere della Commissione consiliare competente, può emanare norme integrative per favorire la controllata ed ordinata mobilità venatoria in Veneto nel rispetto dei precedenti commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies.

firme dei Consiglieri presentatori

ove necessario aggiungere uno o più fogli

28 - TER - 2